



COMUNICATO UFFICIALE N. 22 **Stagione Sportiva 2022/2023**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 3/AA al n. 7/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 483 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Alfredo GERACI e della società A.S.D. SPEZIA CALCIO FEMMINILE avente oggetto la seguente condotta:

ALFREDO GERACI, allenatore UEFA B iscritto all'Albo del settore tecnico, ma non tesserato all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, comma 1, 37, comma 1, 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 1 delle N.O.I.F., per aver svolto, nel corso della medesima stagione sportiva 2021-2022, pur non essendo regolarmente tesserato, la funzione di Allenatore dei portieri della squadra della società G.S.D. Ghiviborgo V.D.S militante nella categoria "serie D" nonché della squadra della società ASD Spezia Calcio Femminile, militante nella categoria "femminile Serie C", svolgendo di fatto l'attività di allenatore per più di una società nella medesima stagione sportiva 2021-2022;

A.S.D. SPEZIA CALCIO FEMMINILE, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto interessato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alfredo GERACI e dal Sig. Massimiliano FONTANA, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPEZIA CALCIO FEMMINILE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Alfredo GERACI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. SPEZIA CALCIO FEMMINILE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 510 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Angelo MIGLIARO, Nicola VOLPE e della società U.S. AGROPOLI 1921 avente oggetto la seguente condotta:

ANGELO MIGLIARO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società US Agropoli, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto al punto 1) della "Circolare Campionato Regionale Under 19 2021- 2022 Disposizioni Emergenza Covid 19" pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 92 del 19 gennaio 2022 del Comitato Regionale Campania LND, per avere lo stesso, nella sua qualità di DAP (Dirigente Attuazione del Protocollo) della US Agropoli, trasmesso a mezzo pec al Comitato Regionale Campania LND, in data 31.1.2022 ed in data 5.2.2022, in vista della gara US Agropoli – ASD Buccino Volcei valevole per il girone L del campionato regionale under 19 prevista per il 31.1.2022 e poi rinviata e giocata il 24.2.2022, n. 2 (due) elenchi del proprio gruppo squadra, riportati sul modello previsto, privi di sottoscrizione del Presidente della società; nell'elenco trasmesso in data 5.2.2022, poi, veniva indicato anche il calciatore sig. Vittorio Castiello benché lo stesso non fosse più tesserato per la US Agropoli a far data dal 4.2.2022;

NICOLA VOLPE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società US Agropoli, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto al punto 1) della "Circolare Campionato Regionale Under 19 2021- 2022 Disposizioni Emergenza Covid 19" pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 92 del 19 gennaio 2022 del Comitato Regionale Campania LND, per avere lo stesso consentito e/o comunque non impedito al sig. Angelo Migliaro, tesserato come dirigente per la propria società, di trasmettere in qualità di DAP (Dirigente Attuazione del Protocollo) della US Agropoli, a mezzo pec al Comitato Regionale Campania LND, in data 31.1.2022 ed in data 5.2.2022, in vista della gara US Agropoli – ASD Buccino Volcei valevole per il girone L del campionato regionale under 19 prevista per il 31.1.2022 e poi rinviata e giocata il 24.2.2022, n.2 (due) elenchi del proprio gruppo squadra, riportati sul modello previsto, ma privi della sua sottoscrizione; nell'elenco trasmesso in data 5.2.2022, poi, veniva indicato anche il calciatore sig. Vittorio Castiello benché lo stesso non fosse più tesserato per la US Agropoli a far data dal 4.2.2022;

U.S. AGROPOLI 1921, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale

appartenevano i soggetti interessati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra menzionata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Angelo MIGLIARO e dal Sig. Nicola VOLPE in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società U.S. AGROPOLI 1921;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. Nicola VOLPE, di 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. Angelo MIGLIARO e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società U.S. AGROPOLI 1921;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 5/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 337 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Sereno FERRARI, avente ad oggetto la seguente condotta:

SERENO FERRARI, allenatore dilettante cod. 116965 - tesserato con la qualifica di tecnico responsabile prima squadra nella stagione sportiva 2021-2022 fino al giorno 23 ottobre 2021 (data delle ratificate dimissioni) per la Società Pol. D. La Contea, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, in occasione della partita Chiampo - Pro San Bonifacio, valevole per il campionato Juniores Under 19 regionali girone B - L.N.D. Veneto, disputatasi in data 07 Novembre 2021 in Chiampo (VI), posto in essere, condotte intimidatorie e persecutorie nei confronti del Sig. ZAMBELLI SPARON Davide, arbitro della gara, consistite in reiterate minacce rivolte allo stesso, facendogli capire che lo avrebbe atteso fuori dallo stadio (circostanza, poi, verificatasi); nonché condotte violente, sempre nei confronti del suddetto Sig. ZAMBELLI SPARON Davide, consistite nel posizionarsi con la propria autovettura davanti a quella dell'arbitro, inchiodando improvvisamente e costringendo quest'ultimo a frenare al fine di evitare il tamponamento, bloccando intenzionalmente il suo percorso e impedendogli di proseguire la corsa, tanto da costringere il Sig. ZAMBELLI SPARON Davide a chiamare i Carabinieri per essere scortato a casa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sereno FERRARI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di anni 1 (uno) e mesi 3 (tre) di squalifica per il Sig. Sereno FERRARI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 572 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco TOSCHES, Francesco D'ETTORRES e della società U.S.D. CASALI DAUNI avente oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO TOSCHES, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Casali Dauni, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23, delle N.O.I.F, nonché dall'art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver affidato la mansione di allenatore della squadra della propria società di appartenenza militante nel girone B del campionato di Prima Categoria Molise, al sig. Francesco D'Ettorres, pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore ai sensi dell'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

FRANCESCO D'ETTORRES, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S.D. Casali Dauni, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'articolo 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dell'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto la funzione di allenatore della squadra della società U.S.D. Casali Dauni militante nel girone B del campionato di Prima Categoria Molise, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

U.S.D. CASALI DAUNI, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti interessati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra menzionata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco D'ETTORRES e dal Sig. Francesco TOSCHES in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società U.S.D. CASALI DAUNI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Francesco D'ETTORRES, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Francesco TOSCHES e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società U.S.D. CASALI DAUNI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 7/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 784 pf 21/22 adottato nei confronti del Sig. Marco PIRAS e della società A.S.D. GUSPINI CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO PIRAS, soggetto appartenente all'Ordinamento Federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale "Allenatore UEFA B" e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società A.S.D. GUSPINI CALCIO all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1 e 23, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e 37 del Regolamento del Settore Tecnico per aver, nel corso di una intervista concessa al magazine sportivo online "Diario Sportivo" al termine della gara A.S.D. GUSPINI CALCIO vs LI PUNTI CALCIO 1976, disputata in data 29.05.22, valevole quale spareggio (play out di ritorno) per la permanenza nel campionato di Eccellenza Girone Unico Sardegna della stagione sportiva 2021/2022 e terminata con la vittoria della squadra ospite per 2-1, leso l'onore, il prestigio e il decoro propri, tanto, della classe arbitrale, quanto, dell'Istituzione ferale nel suo complesso intesa mediante frasi ed espressioni offensive;

A.S.D. GUSPINI CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, e 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Marco PIRAS;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco PIRAS e dal Sig. Stefano SERPI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GIUSPINI CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Marco PIRAS e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. GUSPINI CALCIO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina